



**Gruppo Straniamenti**

**Ciclo di Seminari**

**Giornata di formazione**

# Chi ha inventato il permesso di soggiorno?

Le origini globali dei controlli migratori  
e delle politiche di immigrazione

**Sergio Bontempelli**

**Novembre 2023**

Premessa

Di cosa ci occupiamo oggi

# I controlli di frontiera



- Tutti noi, quando viaggiamo all'estero, siamo abituati a passare controlli doganali, a dimostrare la nostra identità mediante documenti, a esibire passaporti e visti
- Si tratta di un'esperienza così comune da sembrare “normale”

# L'immigrazione



- Le politiche migratorie ci sembrano sicuramente meno ovvie, nel senso che sono oggetto di polemiche e contestazioni
- Eppure, nei dibattiti pubblici, l'immigrazione e le politiche migratorie sembrano non avere una storia

# La dimensione storica



- È importante invece **restituire storicità a questi fenomeni:** sapere cioè che i controlli migratori non sono sempre esistiti, che sono stati “inventati” in un momento preciso, e che si sono trasformati nel tempo

# L'importanza della dimensione “micro”



- Qui ci interessa non tanto la dimensione “macro” – le politiche migratorie, le leggi, i grandi dibattiti pubblici, le polemiche giornalistiche – quanto la dimensione “micro”: gli incontri quotidiani tra i migranti e le burocrazie statali

# Le domande



- Come ragiona e come pensa il funzionario di polizia che deve rifiutare o rilasciare un permesso di soggiorno?
- Quali sono le preoccupazioni che ispirano il suo lavoro?
- Che immagine dell'immigrato ha il funzionario di frontiera o l'operatore della Questura?

## Adam Mckeown: i “rituali di frontiera” (1)


- «Molti elementi delle procedure [di immigrazione] corrispondevano alle **descrizioni comuni di un rituale**. Erano standardizzate e ripetitive. Si tenevano all'interno di spazi speciali, lontani dagli eventi della vita quotidiana. Il loro esito dipendeva dal comportamento corretto dei partecipanti, e dalla loro aderenza alle forme stabilite. Il linguaggio e i canali di comunicazione erano altamente formalizzati: gli enunciati non previsti dal rituale non erano né previsti né desiderati»



## Adam Mckeown: i “rituali di frontiera” (2)

- «La cosa importante era che la procedura fosse eseguita conformemente alle regole, nella giusta sequenza, con la strumentazione corretta, con le parole giuste dette al momento giusto, e con ogni documento archiviato al suo posto, secondo le tecniche appropriate (...). **La complessità della vita sociale veniva riorganizzata in categorie amministrative**»

# Da leggere



- Adam M. McKeown,  
*Melancholy Order. Asian Migration and the Globalization of Borders,*  
Columbia University Press,  
New York 2008

# Le tre “fonti” dei controlli migratori

- Qui di seguito ipotizziamo che gli odierni controlli migratori siano nati dalla confluenza di tre diversi processi storici:
  - La guerra al “vagabondaggio” e alla mobilità dei poveri (poor laws, etc.): secoli XVI-XIX
  - La nascita degli Stati-nazione e la (conseguente) invenzione della cittadinanza nazionale: prima metà del XIX secolo
  - Il “panico anti-asiatico” e l’ideologia della “bianchezza” o “whiteness” (fine XIX-inizio XX secolo)

# Parte Prima

L'eredità delle Poor Laws  
e della “guerra al vagabondaggio”

# La criminalizzazione del “vagabondo”



- Nel corso dell'età moderna la società europea sviluppò una crescente avversione per le diverse forme di “povertà itinerante”
- Mendicizia e vagabondaggio vennero progressivamente colpevolizzati e criminalizzati

# Poveri e mendicanti: medioevo



- Ancora nel Medioevo, il povero e il mendicante rappresentavano l'immagine di Cristo
- Era dovere del buon cristiano soccorrere il povero
- L'elemosina rappresentava l'incontro con Cristo, e la salvezza del peccatore

- «[Nel Medioevo] le turbe dei miserabili, dei pezzenti, degli straccioni, dei lebbrosi, degli storpiati, dei paralitici sdraiati alle porte delle Chiese erano considerate sacre (...). **I poveri rappresentavano una specie di medicina sociale** (...); non solo l'elemosina annientava il peccato ma, come aveva scritto San Giovanni Crisostomo [Patriarca di Costantinopoli e teologo, IV sec.], si credeva che i miserabili questuanti ammucchiati l'uno sull'altro alle porte delle Chiese fossero i *medici dell'anima*»

**Piero Camporesi, *Il Libro dei Vagabondi*, Garzanti, Milano 2003, pag. 6**

- «Il povero, il miserabile, l'uomo che non è padrone della propria esistenza, assume nel Cinquecento un aspetto che il Medioevo non avrebbe riconosciuto (...).
- [Nasce in questo periodo] una nuova sensibilità nei confronti della miseria (...), che non parla più di glorificazione del dolore, né di una salvezza comune alla Povertà e alla Carità
- [L'uomo ha ora di fronte a sé] dei doveri verso la società, e il miserabile è a un tempo un **effetto del disordine** e un **ostacolo all'ordine**»

**Michel Foucault, *Storia della Follia*, Rizzoli, Milano 1994, pagg. 61-63**



- «Gli uomini scacciati dalla terra (...) si trasformarono in mendicanti, briganti, vagabondi, in parte per inclinazione, ma nella maggior parte dei casi sotto la pressione delle circostanze.
- Alla fine del secolo XV e durante tutto il secolo XVI si ha perciò in tutta l'Europa occidentale una **legislazione sanguinaria contro il vagabondaggio**.
- **I padri dell'attuale classe operaia** furono puniti (...) per la trasformazione in vagabondi e in miserabili che avevano subito. La legislazione li trattò come delinquenti “volontari” e partì dal presupposto che dipendesse dalla loro buona volontà il continuare a lavorare o meno nelle antiche condizioni non più esistenti»

**Karl Marx, *Il Capitale. Critica dell'Economia Politica*, traduzione di Delio Cantimori, Editori Riuniti, Roma 1989, Libro Primo, cap. 24**

# Da leggere



- David Norman Smith, *L'accumulazione e i suoi malcontenti: migrazione e nativismo nel Capitale di Marx e nei manoscritti più tardi*, in Alfonso M. Iacono e Marcello Musto (a cura di), *Ricostruire l'alternativa con Marx. Economia, ecologia, migrazione*, Carocci, Roma 2023, pagg. 159-217

# Dunque

Nel passaggio da Medioevo a età moderna, poveri, mendicanti e straccioni divennero:

- ◆ Un problema di **ordine pubblico**;
- ◆ La **rappresentazione del disordine sociale**;
- ◆ Individui **sospettati di ingannare il prossimo** con lo scopo di ottenere carità ed elemosina

# Il controllo della mobilità



- In età moderna, dunque, si svilupparono sistemi di repressione del vagabondaggio e di controllo della mobilità dei poveri

# “Ad ogni parrocchia i suoi poveri” (1)



Cfr:

- Rogers Brubaker, *Cittadinanza e nazionalità in Francia e in Germania*, Il Mulino, Bologna 1997, pag. 120

- John Torpey, *The Invention of the Passport. Surveillance, Citizenship and the State*, Cambridge University Press, Cambridge – UK 2000, in particolare pagg. 18-19

- Si stabilì allora un principio fondamentale delle politiche di assistenza: **“ogni povero deve essere assistito e aiutato dalla sua parrocchia”** (e, più tardi, dalla sua città di nascita o di appartenenza)
- Si cercava in questo modo di tenere sotto controllo la mobilità delle classi popolari

## “Ad ogni parrocchia i suoi poveri” (2)



La famosa scena di *Non ci resta che piangere*, il film di Benigni e Troisi, del doganiere che chiede insistentemente “un fiorino” è una parodia efficace di questi fenomeni. La scena è visibile sul web in <https://www.youtube.com/watch?v=fQa1XH8FMOc>

- I poveri “itineranti”, quando venivano sorpresi a vagabondare al di fuori delle loro città, venivano “espulsi” e rinviiati alla parrocchia a cui appartenevano
- **Si creò in questo modo una prima, embrionale “politica migratoria”**, fatta di controlli doganali, autorizzazioni al soggiorno e persino forme di “espulsione”



# Le poor laws



*Lorie Charlesworth, Welfare's Forgotten Past. A Socio-Legal History of the Poor Law, Routledge, New York 2010, pagg. 52-57*

- Nelle “poor laws” inglesi – le leggi che regolavano l’assistenza ai poveri – erano previste ad esempio norme di dettaglio per individuare a quale parrocchia dovesse “appartenere” ciascun indigente
- Una di queste leggi, l’Act of Settlement and Removal del 1662, definiva anche procedure precise per il **“removal”**, cioè per l’allontanamento di una persona povera da una città e per il “rinvio” alla parrocchia di appartenenza



# Da “likely to be chargeable” ...



- Secondo l'Act of Settlement and Removal, un mendicante o un individuo povero poteva essere allontanato da una città se risultava **“likely to be chargeable”**: se cioè rischiava di diventare un onere a carico delle parrocchie e degli enti assistenziali di quella città

Lorie Charlesworth, *Welfare's Forgotten Past*,  
cit., pag. 53

## ...alla clausola “LPC”...



*Alison Bashford e Catie Gilchrist, The Colonial History of the 1905 Aliens Act, in «The Journal of Imperial and Commonwealth History», vol. 40, issue 3, 2012, pagg. 409-437*

- Le norme sull'immigrazione di fine Ottocento e inizio Novecento ripresero questa clausola, con una formulazione quasi identica: in tutti i Paesi anglosassoni, un immigrato doveva essere respinto alla frontiera, o espulso dal territorio, se risultava **“likely to become a public charge”**, cioè “a rischio di diventare un onere per la collettività” (cosiddetta “LPC Clause”)

# L'alba del permesso di soggiorno



Lorie Charlesworth, *Welfare's Forgotten Past*,  
cit., pagg. 53-54

- Per non ostacolare la mobilità dei lavoratori pendolari e stagionali, **l'Act of Settlement and Removal istituiva anche un certificato di residenza**
- Il certificato, rilasciato dalla parrocchia di appartenenza, certificava che la persona indigente risiedeva regolarmente in una determinata città, e che solo quella città era tenuta a fornirgli assistenza
- **I certificati consentivano gli spostamenti da una città all'altra**

(No. 41)

R. B.



*W. H. Jones (parish)* WE the Church-wardens and Overseers of the  
Parish of the *Parish of St. Andrew*  
in the said *County of Middlesex* do hereby certify,  
ours and acknowledge *John Carter and Sarah Carter*

to be *our* Inhabitants - legally settled in the said  
*Parish of St. Andrew*  
in witness whereof we have hereunto set our Hands and Seals  
the *10th* Day of *October* in the

*Attestation of the Justice of the Peace  
of the Parish of St. Andrew  
Carter on the said County  
with all other necessary attestation*

Year of our Lord 17*86*  
Attested by  
*W. H. Jones*  
*John Carter*

WE whose Names are hereunto subscribed, of  
his Majesty's Justices of the Peace in and for the  
*County of Middlesex* do allow  
of the above-written Certificate. And we do also certify,  
that *John Carter* one of the Witnesses  
who attested the Execution of the said Certificate, hath  
this Day made Oath before us the said Justices, that he  
did for the Church-wardens and Overseers of the Parish,  
whose Names and Seals are thereunto subscribed and set,  
severally sign and seal the same; and that the Names of  
the said *John Carter* and of *Sarah Carter*  
whose Names are subscribed  
as Witness to the Execution of the said Certificate, are re-  
spectively of their own proper Hand-writing. Given under  
our Hands the *10th* Day of *October*

*November* in the Year of our Lord 17*86*

*John Carter*  
*Sarah Carter*

# I “passaporti” in Antico Regime (1)



- Nell’Europa continentale, soprattutto nel Settecento, si sviluppò un sistema di controllo dei vagabondi non troppo dissimile – per gli aspetti che qui interessano – dalle poor laws inglesi

## Cfr.:

- John Torpey, *The Invention of the Passport. Surveillance, Citizenship and the State*, Cambridge University Press, Cambridge – UK 2000
- Ilsen About e Vincent Denis, *Histoire de l’identification des personnes*, La Decouverte, Parigi 2010
- John Torpey e Michel Charlot, *Le contrôle des passeports et la liberté de circulation. Le cas de l’Allemagne au XIXe siècle*, in «Genèses», 30, 1998, pagg. 53-76
- Gérard Noiriel, *Surveiller les déplacements ou identifier les personnes? Contribution à l’histoire du passeport en France de la Ie à la IIIe République*, in «Genèses», 30, 1998, pagg. 77-100
- Marco Meriggi, *Sui confini nell’Italia preunitaria*, in Silvia Salvatici (a cura di), *Confini: costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2005, pagg. 37-57

## I “passaporti” in Antico Regime (2)



- In Francia, negli Stati tedeschi e anche in Italia i sovrani di Antico Regime imposero ai vagabondi e ai poveri di richiedere i cosiddetti **“passaporti”**, cioè dei lasciapassare che consentivano gli spostamenti per motivi di lavoro stagionale o di apprendistato

## I “passaporti” in Antico Regime (3)



- Nell’epoca della Restaurazione il sistema dei “passaporti” fu esteso a tutti i sudditi – non solo ai vagabondi – e finì per imporre dei forti vincoli alla mobilità

# La rivoluzione francese



- Il sistema dei passaporti fu duramente contestato nel corso della Rivoluzione francese
- La Rivoluzione non abolì immediatamente i passaporti, e questo suscitò le ire di diversi deputati dell'Assemblea Nazionale
- Il più famoso di questi contestatori era Peuchet



# La “tirannia dei passaporti”

- «Si tratta di un disordine di polizia tanto più odioso nella misura in cui ha a che fare con le arti della tirannia e **priva l'uomo del primo e del più bello dei suoi diritti, il diritto di respirare l'aria a suo piacimento senza il permesso di un padrone che possa vietarlo: è questo il sistema dei passaporti** [...]. I passaporti sono in contrasto con tutti i principi della giustizia e della ragione, e solo l'oblio dei diritti e l'incoerenza politica possono far mantenere in piedi questo sistema»

*Peuchet, intervento all'Assemblea Nazionale, 1791, citato in Gérard Noiriel, *Surveiller les déplacements ou identifier les personnes? Contribution à l'histoire du passeport en France de la Ie à la IIIe République*, in “Genèses”, 30, 1998, pagg. 77-100, citazione a pag. 78*

# Da leggere



- John Torpey, *The invention of the passport. Surveillance, citizenship, and the state*, Cambridge University Press, Cambridge - New York 2000, <https://archive.org/details/pdfy-S0NQwPjPkMlzZ2eS>

# Guerra ai poveri



- Il fatto che gli attuali controlli migratori abbiano la loro lontana origine nelle poor laws è importante, perché ci mostra un aspetto poco considerato dagli studiosi
- **Le norme sull'immigrazione non sono tanto (e soltanto) norme “contro gli stranieri”: sono anche (e soprattutto) norme di governo della povertà**

- Non solo **xenofobia** (=paura, sospetto verso il forestiero)...
- ... ma anche **aporofobia** (=paura, sospetto verso il povero)...

# Immigrato=povero



**Cfr:**

- Donna R. Gabaccia, *Immigration and American diversity: a social and cultural history*, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2002, pagg. 3-5

- Gérard Noiriel, *Immigration, antisémitisme et racisme en France*, Fayard, Parigi 2007, pag. 153

- La stessa parola “immigrato” – che comincia a essere utilizzata solo a metà Ottocento – indica non dall’inizio non colui che si è trasferito in un altro paese, ma lo straniero povero
- Le stesse norme di fine Ottocento definiscono in questo modo l’immigrato

# Legge italiana sull'emigrazione, 1901


- Art. 6: «Emigrante, per effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto di là del canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, **viaggiando in terza classe** o in classe che il commissariato dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale»

# Aliens Act inglese, 1905

- Art. 8: «Ai fini della presente legge, la parola “immigrato” designa un **passeggero straniero di terza classe** sbarcato nel territorio del Regno Unito»

*An Act to amend the Law with regard to Aliens, 11th August 1905, Aliens Act, in Henry Straus Quixano Enriques, The law of aliens and naturalization, including the text of the Aliens Act, 1905, Butterworth & co., Bell Yard, Londra 1906, pagg. 185-190*

# Altrove



**Cfr:**

**- Commissariato Generale dell'Emigrazione, *Emigrazione e immigrazione. Considerazioni generali e documenti presentati alla Conferenza Internazionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione. Roma, Maggio 1924, Tipografia della Camera dei Deputati – Ditta Carlo Colombo, Roma 1925, disponibile in <https://core.ac.uk/download/pdf/199699933.pdf>***

- Uno studio pubblicato nel 1925 dal Commissariato Generale dell'Emigrazione mostrava che quasi tutti i Paesi del mondo definivano l'immigrato (o l'emigrato) come individuo povero, che viaggiava in terza classe e simili
- E questo si perpetua ancora oggi...



# La ricchezza sbianca (1)

- Come spiega il sociologo delle migrazioni Maurizio Ambrosini:
- «Noi definiamo come “immigrati” solo **una parte degli stranieri che risiedono stabilmente e lavorano nel nostro paese**. Non sono considerati tali i cittadini francesi o tedeschi, ma neppure quelli australiani e coreani, anche quando ricadono nella definizione convenzionale di immigrati (...)»

## La ricchezza sbianca (2)

- «Immigrati sono dunque ai nostri occhi **soltanto gli stranieri provenienti da paesi che classifichiamo come poveri**. Il concetto implica quindi una valenza peggiorativa: in quanto poveri, questi stranieri rappresentano una minaccia, perché potrebbero portarci via qualcosa, oppure sono bisognosi di assistenza e quindi comportano un carico per la nazione; e in ogni caso sono considerati meno evoluti e civilizzati di noi»

**Maurizio Ambrosini, *Oltre le frontiere, per una nuova globalizzazione*, seminario nell'ambito del ciclo "La Fraternità tra utopia e possibilità", Accademia Cattolica di Brescia, 27 Aprile 2022, <https://www.accademiacattolicadibrescia.it/video-accademia-cattolica-brescia/la-fraternita-tra-utopia-e-possibilita/item/maurizio-ambrosini-oltre-le-frontiere-per-una-nuova-globalizzazione.html>**

# La razzializzazione dei “vagabondi”



- Nell’Ottocento, **il “vagabondaggio” fu sempre più spesso interpretato come un vero e proprio tratto razziale:** i “vaganti” erano tali non per scelta, per costrizione o per abitudine, ma per le caratteristiche intrinseche delle comunità a cui appartenevano
- I poveri itineranti erano visti cioè non come il frutto di processi di pauperizzazione, ma come gruppi estranei alla società, caratterizzati da specifici tratti culturali e razziali

# Henry Mayhew

- «Nei mille milioni di esseri umani che si dice costituiscano la popolazione dell'intero globo, esistono [...] **due razze distinte e profondamente marcate, ossia gli erranti e gli stanziali, i vagabondi e i cittadini, le tribù nomadi e quelle civilizzate** [...]. Inoltre, ciascun gruppo civilizzato o stabile ha generalmente al proprio interno delle orde erranti, che in qualche misura ne sono predatori»

# Nazionali/stranieri



- È degno di nota, infine, il fatto che queste prime forme di controllo della mobilità non si basavano sulla divisione tra “nazionali” e “stranieri”
- Nelle poor laws inglesi, così come nelle norme di Antico Regime, il vagabondo di una città vicina era trattato alla stessa stregua di un vagabondo proveniente da un altro Paese: entrambi erano “forestieri”

# Parte Seconda

Nazioni, nazionalismo, cittadinanza

# La cittadinanza: cosa c'era prima?



- **La cittadinanza è una costruzione giuridica relativamente recente:** nasce insieme allo Stato-nazione, dunque in epoca ottocentesca
- Cosa c'era prima della cittadinanza? Che cosa regolava il rapporto tra individuo e autorità pubblica, quando le persone non erano definite come “cittadine”?

# Il battesimo



- Nella società medievale, era il battesimo a segnare l'ingresso nel nuovo nato nella società cristiana, e dunque ad attestare la piena appartenenza dell'individuo alla comunità
- Gli ebrei – il cui culto era tollerato in base alle prescrizioni neotestamentarie – erano esclusi dall'appartenenza alla comunità, proprio perché non battezzati



# La funzione “civile” del battesimo

- «Il battesimo celebra l’ingresso nella società di un nuovo nato o nata (...). Si può dire dunque che esso segni l’ingresso dell’individuo in un **doppio stato anagrafico**: definisce non solo uno “stato religioso”, ma anche quello che oggi chiamiamo **stato civile**»

*Da Elena Brambilla, La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII), Carocci, Roma 2007, pag. 21*

# Il “rango”



- Nelle società di Antico Regime, l'individuo non “apparteneva” a uno Stato né a una nazione
- Ciò che definiva il soggetto era l'appartenenza a un ordine: si era nobili, aristocratici, chierici o contadini. Si “apparteneva” a corporazioni e ordini
- **Era il “rango”, non la cittadinanza, a definire l'appartenenza**

# Il “rango” e la legge



- Non esisteva una legge valida per tutti
- Ciascun “rango”, ciascun “ordine” o corporazione aveva un proprio diritto, degli speciali “privilegi”, una peculiare imposizione fiscale, qualche volta persino un sistema autonomo di amministrazione della giustizia

# Il Codice Napoleonico



Citazione tratta da: **Andreas Fahrmeir**, *Defining the Citizen. Citizenship law in the Code Napoleon and its legacy*, in Philip G. Dwyer e Alan Forrest (a cura di), *Napoleon and his Empire. Europe, 1804-1814*, Palgrave, Basingstoke, 2007, pagg. 185-201 (citazione a pag. 185)

- «Quando, nel 1802, entrò in vigore il Codice Civile [napoleonico], il primo libro conteneva una straordinaria novità: un costrutto giuridico che creava **un rapporto diretto tra il cittadino francese e il suo stato**, descritto in modo poco elegante come “qualità di francese” (qualité de français)»
- **E' il Codice Napoleonico a definire per la prima volta la cittadinanza**

# Quindi



• *Égalité* •

- Con l'invenzione ottocentesca della cittadinanza, **gli individui vengono posti in un piano di eguaglianza**: non esistono più ranghi, privilegi, appartenenze a corporazioni speciali. Ognuno è “cittadino”, cioè gode di eguali diritti ed eguali doveri davanti allo Stato e alla legge

# Cittadino vs. Suddito



- Nell'immaginario politico del nazionalismo di inizio Ottocento, il termine "cittadino" non è l'opposto del termine "straniero": **la dicotomia più rilevante è quella "cittadino/suddito"**
- **I "cittadini", cioè, non sono i "non-stranieri": sono coloro che rifiutano lo status di sudditi, e rivendicano i loro pieni diritti e la loro sovranità sulla Nazione**

# E lo straniero?



- Inizialmente, lo status di “straniero” non è chiaramente definito
- **Nella Rivoluzione Francese, ad esempio, molti “stranieri” che aderiscono al nuovo ordine rivoluzionario sono considerati cittadini a pieno titolo**

# L'ideale della fratellanza



- In una prima fase, inoltre, il nascente nazionalismo auspica una fratellanza tra tutti i popoli
- **Lo straniero, quindi, deve essere trattato come un “fratello”, e deve godere tendenzialmente degli stessi diritti del cittadino**
- Questo orientamento “fraterno” è ben visibile in un giurista come Pasquale Stanislao Mancini, l’artefice delle prime leggi italiane sulla cittadinanza



# Fratellanza con lo straniero (1)

- «Grazie alla crescente influenza de' Diritti delle Nazionalità che impongono a' Governi vicendevole rispetto, si scorge ormai (...) l'ospitalità e la benevolenza allargarsi e succedere alle abitudini gelose di diffidenza e di esclusione; **la condizione giuridica de' forestieri farsi da per tutto progressivamente migliore, né più essi distinguersi da' nazionali** fuorché per l'esclusiva partecipazione di questi ultimi alle prerogative politiche ed al governo della cosa pubblica della propria nazione»

*Pasquale Stanislao Mancini, Il principio di nazionalità e il progresso umano [1878], in Id., Il principio di nazionalità, La Voce Società Anonima, Roma 1920, pagg. 39-65, citazione a pag. 59*

## Fratellanza con lo straniero (2)


- «E non senza legittimo orgoglio ci è dato rammentare che (...) **splendido e generoso esempio di giustizia internazionale**, immune dalla influenza egoistica degli interessi, **fu dato dal nuovo Codice Civile dell'Italia nostra, che a tutti gli stranieri indistintamente**, a qualunque nazione della terra appartengano, **concede e riconosce pienezza di esercizio de' diritti civili**, in ciò completamente parificandoli ai nazionali, e senza veruna condizione di reciprocanza, cioè spandendo i benefizi della giustizia anche su coloro i cui governi la negassero agl'Italiani, e li trattassero con disfavore ed ingiustizia»

# Il colonialismo



- Questa fiducia nella “fratellanza dei popoli” e nel potere inclusivo della nazionalità si incrina quando l’Europa si getta nell’avventura coloniale
- I nativi africani, e in generale i colonizzati, non vengono più visti come “popoli fratelli” ma come un’umanità inferiore

# Il caso Enos (1)



- Un esempio di questo nuovo orientamento inferiorizzante è una sentenza pubblicata nel 1862 dal Tribunale di Algeri (nell'Algeria sotto dominazione francese), riguardante **Élie-Léon Énos**, israelita indigeno

## Il caso Enos (2)



- Enos era un giovane laureato in Giurisprudenza che, dopo gli studi, chiese l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Algeri
- Il Consiglio dell'Ordine gli rifiutò l'iscrizione, e sostenne che **per svolgere la professione di avvocato occorreva la cittadinanza francese**

## Il caso Enos (3)



- Enos obiettò di essere a tutti gli effetti francese: l'Algeria era stata “annessa” alla Francia (cioè conquistata militarmente), **e secondo le regole del diritto internazionale gli algerini dovevano considerarsi francesi**
- Enos si rivolse perciò ai tribunali, e il suo caso arrivò fino alla Corte di Appello di Algeri

## Il caso Enos (4)



- La Corte di Appello autorizzò l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati, ma con una motivazione diversa da quella sostenuta da Enos
- **Enos, secondo i giudici, non era affatto “cittadino francese”**: più semplicemente, non occorre la cittadinanza per esercitare la professione

## Il caso Enos (5)



- Secondo i magistrati, il popolo algerino era culturalmente troppo diverso e lontano da quello francese per poter aspirare ai stessi diritti di un popolo “fratello”
- **Gli algerini erano “francesi” perché erano stati annessi alla Francia, ma non erano “cittadini francesi” perché non potevano godere di pieni diritti**



# La sentenza di Algeri (1)

- «Considerato che è un principio del diritto internazionale che ogni regnicolo del paese conquistato acquisti, a seguito dell'annessione, la nazionalità del paese conquistatore;
- Che tale principio, costantemente riconosciuto in tutti i trattati firmati sotto l'antica monarchia, e parte integrante del suo diritto pubblico, ha ricevuto una nuova conferma dai trattati stipulati successivamente; che in tutti i paesi annessi alla Francia nel periodo repubblicano (...) non vi è mai stato alcun dubbio sul fatto che i regnicoli fossero francesi, allo stesso titolo dei cittadini nati sul suolo di Francia»

## La sentenza di Algeri (2)

- «Considerato tuttavia che **questo principio**, la cui applicazione è semplice quando si tratta di popolazioni omogenee, **non è così assoluto da non ammettere possibili eccezioni non in ordine alla nazionalità, ma ad alcuni diritti che ne derivano;**
- Che tali eccezioni nascono dalla forza delle cose allorché due popolazioni non omogenee differiscono profondamente per religione, costumi, usi matrimoniali e organizzazione familiare»

# La sentenza di Algeri (3)

- «Considerato che, riconoscendo alle diverse parti della popolazione algerina il diritto a mantenere la loro religione, le loro proprietà, i loro commerci e le loro industrie, le parti contraenti hanno stabilito implicitamente che, **pur divenendo francesi, i membri di questa popolazione non sarebbero stati ammessi al godimento dei diritti conferiti dalla qualità di cittadino francese**»

Cour impériale d'Alger — Arrêt du 24 février 1862. Sieur Énos

Riprodotta in Robert Estoublon (a cura di), *Bulletin judiciaire de l'Algérie. Jurisprudence algérienne de 1830 à 1876, publiée par Robert Estoublon, Directeur de l'école de droit d'Alger, Tome Troisième, 1859-1867*, Adolphe Jourdan Libraire-Éditeur, Algeri 1890, «Année 1862», pagg. 12-15

La traduzione è mia

# Cittadinanza e “civiltà” (1)



- Questa differenza tra “francesi” e “cittadini francesi” derivava da un’idea sempre più diffusa nel XIX secolo, sia in Europa che in Nordamerica: **l’idea secondo cui non tutti erano idonei a diventare cittadini a pieno titolo**

# Cittadinanza e “civiltà” (2)



- Essere cittadini significa infatti prendere decisioni insieme agli altri, prendere parola alle assemblee deliberative, decidere chi e cosa votare alle elezioni: significa partecipare all'autogoverno di un Paese

# Cittadinanza e “civiltà” (3)



- Alcuni popoli, però, avevano vissuto per secoli in una situazione di arretratezza sociale, culturale e tecnologica
- Questi popoli – secondo un pensiero molto diffuso nel XIX secolo – non avevano sviluppato le competenze, le capacità e i saperi necessari per autogovernarsi, per prendere in mano il loro destino

# Cittadinanza e “civiltà” (4)



- Per di più i popoli “arretrati” – proprio in quanto “arretrati” – **non avevano conosciuto le Rivoluzioni, e non avevano mai fatto esperienza della democrazia**
- Erano vissuti sotto governi dispotici, in cui a comandare era il sultano, il re o l’imperatore

# La “missione civilizzatrice”



- **Il compito degli europei era quello di “educare” i popoli più arretrati, di portarli gradualmente a un livello più alto di civiltà**
- Finché questo livello più alto di civiltà non fosse stato raggiunto, non era possibile accordare ai colonizzati le prerogative dei cittadini




# “Sudditi” da educare



- Dunque, in attesa della loro “civilizzazione”, **i colonizzati dovevano essere trattati non come cittadini a pieno titolo, ma come sudditi di un governo paterno e benevolo**

# Riemerge il “suddito”



- L’istituto della cittadinanza, nato per abolire la figura del “suddito”, finiva dunque – paradossalmente – per riprodurla
- Alcune categorie di potenziali “cittadini” – i colonizzati – venivano degradati a una condizione di sudditanza
- Gli stessi “stranieri”, se non erano bianchi ed europei, non potevano essere considerati “fratelli”

# L'apartheid coloniale...



- In tutte le colonie – e in particolare in quelle francesi, britanniche e italiane – venne così istituito un sistema di **cittadinanza differenziale**, del tutto analogo a quello che in Sudafrica si sarebbe chiamato **apartheid**
- Le popolazioni colonizzate furono cioè sottoposte a un sistema giuridico diverso, nel quale non godevano dei pieni diritti civili riconosciuti invece ai colonizzatori

## ...e l'apartheid per gli stranieri



- Nei territori europei, alcuni stranieri – quelli provenienti da Paesi ritenuti “incivili” o “arretrati” – vengono trattati non come “fratelli” ma come “sudditi”
- Per loro non vengono riconosciuti i diritti che di solito sono accordati agli stranieri “amici”

# Da leggere




- Dino Costantini, *Una malattia europea. Il “nuovo discorso coloniale” francese e i suoi critici*, Ed. Plus, Pisa 2006, [https://archiviomarini.sp.unipi.it/81/1/Una\\_malattia\\_europea.pdf](https://archiviomarini.sp.unipi.it/81/1/Una_malattia_europea.pdf)

# Parte Terza

La mobilitazione anti-asiatica  
e la nascita della *whiteness*

# L'abolizione della schiavitù (1)



- Nella prima metà dell'Ottocento **le grandi potenze europee abolirono prima la tratta degli schiavi, poi la schiavitù stessa come istituzione**
- Nel 1833, in particolare, l'Impero Britannico approvò una legge che aboliva la schiavitù: a partire dal 1 Agosto 1834, tutti gli schiavi dovevano essere liberati


## L'abolizione della schiavitù (2)



- Richiesta a gran voce dall'opinione pubblica internazionale – quella anti-schiavistica fu la prima grande mobilitazione civica di massa della storia europea – l'abolizione della schiavitù poneva un problema serio ai sistemi produttivi
- **Gli schiavi erano infatti un'imponente bacino di manodopera** di cui si avvalevano soprattutto le piantagioni (in particolare, delle piantagioni di zucchero)



## L'abolizione della schiavitù (3)




- Senza gli schiavi, i comparti agricoli che reggevano la circolazione globale di merci rischiavano di rimanere privi di manodopera

# La tratta atlantica




# AFRICAN SLAVE TRADE, 1450 - 1808



# La tratta nell'Oceano Indiano



# The Indian Ocean African Slave Trade 1500-1900



Modern boundaries and names are shown for reference. Numbers of Africans are estimated.

Source: Atlas of the Transatlantic Slave Trade by David Eltis and David Richardson

# Una nuova manodopera



- In alcune aree dell'Oceano Indiano appartenenti all'Impero Britannico, i piantatori trovarono un nuovo bacino di manodopera per sostituire gli schiavi
- Vennero assunti lavoratori migranti
  - provenienti soprattutto dall'India
  - **con un contratto particolare che consentiva di vincolarli al lavoro**

# Il contratto di “indenture”



Cfr.: Richard B. Allen, *Asian Indentured Labor in the 19th and Early 20th Century Colonial Plantation World*, in David Ludden (a cura di), *Oxford Research Encyclopedia of Asian History*, enciclopedia online della Oxford University Press, <https://oxfordre.com/asianhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-33>, ultimo accesso 29 Aprile 2020.

- In un'epoca in cui le traversate via mare avevano costi altissimi, **i grandi proprietari terrieri si offrirono di pagare i costi del viaggio ai loro lavoratori (di solito, lavoratori indiani)**
- In cambio, i migranti erano obbligati a un periodo di lavoro obbligatorio (di solito cinque anni)
- Questo contratto si chiamava **“indenture”**, e i migranti reclutati con questo sistema vennero chiamati **“indentured laborers”**


# Una condizione di sfruttamento



- Nei cinque anni di lavoro obbligatorio, gli indentured dovevano sopportare condizioni inumane: turni massacranti, violenze delle guardie di sorveglianza, salari da fame, condizioni abitative misere



# Le norme sul vagabondaggio



Cfr.:

- Moses D. E. Nwulia, *The “Apprenticeship” System in Mauritius: Its Character and Its Impact on Race Relations in the Immediate Post-Emancipation Period, 1839-1879*, in «*African Studies Review*», vol. 21, n. 1, Aprile 1978, pagg. 89-101

- Radhika Mongia, *Indian Migration and Empire: A Colonial Genealogy of the Modern State*, Duke University Press, Londra 2018, pagg.22-55


- Per impedire fughe e diserzioni, in molte colonie gli indentured venivano sottoposti a controlli serrati sulla mobilità
- Chi si muoveva dal proprio villaggio doveva munirsi di un “passaporto” (pass); **chi abbandonava il lavoro, o chi veniva trovato fuori dal proprio villaggio, veniva punito come “vagabondo”**

# “Coolies”



- In tutti i paesi anglofoni, i lavoratori indentured vennero designati con un epiteto dispregiativo: “coolies”


# La parola “indenture” (1)



**Cfr Julia Cresswell (a cura di), *Oxford Dictionary of Word Origins*, Oxford University Press, Oxford 2010, pagg. 221-222, voce «Indent»**

- La parola indenture indica il tipo di contratto che veniva stipulato con questi lavoratori
- Deriva dal latino “dens” (dente), e si riferisce alla “dentellatura” della carta su cui venivano scritti i contratti

## La parola “indenture” (2)



**L'immagine riproduce il contratto di locazione stipulato tra John Kaye e il locatario John North di Bankend per un terreno ad Almondbury, nello Yorkshire, anno 1639. Foto tratta da Kaye Family Estate Papers, Call Number: MS 240B: 110-111, riprodotta in <https://blogs.lib.ku.edu/spencer/counterparts-and-crossed-out-prohibitions-against-fornication-or-the-wonderful-world-of-indentures/>**

- Quando ancora la duplicazione dei documenti era una cosa complessa, gli avvocati o i notai scrivevano due volte lo stesso contratto in un singolo pezzo di pergamena o carta
- Quindi separavano le due sezioni con un bordo dentellato o ondulato, e ne davano una a ciascuna delle parti
- In caso di controversie, il fatto che i due lati combaciassero era la prova che riproducevano lo stesso contratto

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

## La parola “coolie” (2)



- L'origine della parola “coolie” non è molto chiara
- Sembra che il termine derivi dalla lingua tamil, nella quale la parola “kulì” indicava i lavoratori più umili e disprezzati

**Cfr:**

- Vincent J. H. Houben e J. Thomas Lindbad (a cura di), *Coolie Labour in Colonial Indonesia: A Study of Labour Relations in the Outer Islands, c. 1900-1940*, Harassowitz, Wiesbaden 1999, pag. 2

- Lynn Hollen Lees, *Planting Empire, Cultivating Subjects. British Malaya, 1786-1941*, Cambridge University Press, Cambridge UK 2017, pag. 55

- Rosemarijn Hoefte, *Indentured Labour*, in Karin Hofmeester e Marcel van der Linden (a cura di), *Handbook The Global History of Work*, Walter de Gruyter, Berlino 2018, pagg. 363-376

# Liberi o schiavi?



- Sul tema dei lavoratori “coolie” il mondo coloniale britannico era diviso: i movimenti anti-schiavisti denunciavano il sistema dell’indenture come una nuova forma di schiavitù (“**a new system of slavery**”); i grandi proprietari terrieri sostenevano invece che i “coolies” fossero lavoratori liberi

# I coolies razzializzati



**Cfr: Radhika Mongia, *Indian Migration and Empire: A Colonial Genealogy of the Modern State*, Duke University Press, Londra 2018, pagg. 33-42**

- Su un punto, però, erano tutti d'accordo: **gli asiatici** (e in particolare gli indiani) **erano una “razza” infantile, abituata alla schiavitù, incapace di prendere in mano il proprio destino**
- I “coolies” si lasciavano spesso trattare da schiavi perché non avevano l'idea della libertà



# Razza coolie (1)



- Tutti gli asiatici vennero considerati dei “coolies”, a prescindere dal lavoro che effettivamente svolgevano e dal modo in cui erano stati reclutati
- A poco a poco, **si fece strada cioè l’equazione asiatici = coolies = schiavi per natura**

## Razza coolie (2)


- «Gli indiani erano sempre “coolies”. **Erano “preti coolie”, “mercanti coolie”, persino “avvocati coolie”**. I giornali non chiamavano mai gli indiani con i loro nomi propri (...). La parola “coolie” era usata nei tribunali come se fosse la designazione appropriata per tutti gli indiani. A chi cercava di spiegare che il termine era estremamente offensivo, si rispondeva che “l’indiano era una creatura senza sentimenti”»

# La testimonianza di Gandhi

- «All'epoca non ero nel mio Paese. Vivevo assieme a una minoranza che non era solo disperata, ma anche disprezzata (...). **Ero un avvocato coolie.** All'epoca non avevamo ancora medici e avvocati coolie. Sono stato il primo in questo campo. Forse sapete cosa si intende con la parola “coolie”»

Mohāndās Karamchand Gāndhī, discorso alla Inter-Asian Relations Conference, 2 Aprile 1947, in «Harijan», settimanale, vol. XI, n. 12, 20 Aprile 1947, <https://archive.org/details/HindSwaraj.Harijan.vol11>, pagg. 116-117.  
Traduzione mia

# Il “pericolo giallo” (1)



- Alla fine del XIX secolo, in tutto il mondo coloniale e post-coloniale anglofono (Stati Uniti, Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda) **si sviluppò una violentissima campagna contro l’immigrazione asiatica**

**Cfr:**

**-Fabio Giovannini, Musi Gialli. Cinesi, giapponesi, coreani, vietnamiti e cambogiani: i nuovi mostri del nostro immaginario, Stampa Alternativa, Viterbo 2011**

**- Domenico Conserva, *Valicando i confini americani: l’immigrazione cinese e il lungo viaggio alla ricerca di un’identità*, tesi di laurea, Univ. di Bologna, A.A. 2003-04, Bologna 2005, <http://transcultura.ciro.unibo.it/Fonti/Tesi/Conserva.pdf>**

## Il “pericolo giallo” (2)




- Nell’immaginario di molti coloni, gli asiatici erano una manodopera docile e servile, sempre pronta a sottomettersi ai padroni
- Il loro arrivo nelle terre libere dell’Occidente rischiava così di compromettere le conquiste dei lavoratori

# Scontro di civiltà



- L'immigrazione asiatica rischiava cioè di innescare uno scontro rovinoso tra due razze e due civiltà: la civiltà occidentale libera, democratica ed egualitaria, la (in)civiltà orientale fondata sulla schiavitù e sulla sottomissione
- **Bisognava dunque difendere la razza bianca e la civiltà bianca**

# “Razza” o “civiltà”?




**Cfr:**

- Maurice Olender, *Le lingue del paradiso. Ariani e semiti: una coppia provvidenziale*, Il Mulino, Bologna 1991
- Tzvetan Todorov, *Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità umana*, Einaudi, Torino 1991, pagg. 164-184
- George L. Mosse, *Il razzismo in Europa dalle origini all'Olocausto*, Mondadori, Milano 1999, pagg. 42-57
- John Higham, *Strangers in the Land: Patterns of American Nativism, 1860-1925*, Rutgers University Press, New Brunswick 2002, pag. 11

- Bisogna ricordare che, all'epoca, il termine “razza” non aveva ancora acquisito quelle marcate connotazioni fisiologiche, biologiche o addirittura genetiche che si ritroveranno nel cuore del Novecento.
- La nozione di “razza” aveva ancora contorni sfumati, e il suo significato **poteva oscillare tra un generico “carattere nazionale” e una vera e propria differenza somatica**


# Da leggere



- Marilyn Lake e Henry Reynolds, *Drawing the Global Colour Line: White Men's Countries and the International Challenge of Racial Equality*, Cambridge University Press, Cambridge 2008



# Le leggi anti-asiatiche



- Così, negli Stati Uniti, in Australia, in Sudafrica, in Canada e in molti altri paesi anglofoni, vennero approvate alla fine dell'Ottocento delle leggi che proibivano l'ingresso ai cinesi, o agli asiatici in generale
- **Queste leggi furono le prime norme restrittive sull'immigrazione**

# Conflitti



- Queste norme esplicitamente discriminatorie **si scontravano però con il principio di uguaglianza proprio delle democrazie liberali**
- Nell'Impero britannico, inoltre, l'esclusione degli asiatici rischiava di compromettere i buoni rapporti con i sudditi indiani

# Chamberlain (1)

- «Tengo a dire che il Governo di Sua Maestà (...) conosce le necessità delle colonie. Guardiamo con simpatia alla determinazione degli abitanti bianchi di queste colonie, che si trovano a vivere relativamente vicini a milioni e centinaia di milioni di asiatici, e che **vogliono evitare un afflusso di persone aliene per civiltà, aliene per religione, aliene per abitudini**. Un simile afflusso, oltretutto, interferirebbe seriamente con i diritti legittimi dei lavoratori già insediati in queste colonie»

## Chamberlain (2)

- «E tuttavia vi chiediamo di tenere presenti anche **le tradizioni dell'Impero, che non fanno alcuna differenza a favore o contro la razza o il colore.** Escludere in ragione del loro colore, o in ragione della loro razza, tutti i sudditi indiani di Sua Maestà, o anche tutti gli asiatici, sarebbero un atto così offensivo per quei popoli, che Sua Maestà dovrebbe dolorosamente sanzionarlo»

## Chamberlain (3)

- «Non è perché un uomo ha un colore diverso dal nostro che è necessariamente un immigrato indesiderabile: un immigrato è indesiderabile perché è sporco, o si comporta in modo immorale, o è **indigente**, o ha caratteristiche sgradevoli che potrebbero essere specificate chiaramente in una legge: **in tal modo, l'esclusione potrebbe essere disposta contro tutti coloro che effettivamente volete escludere**»

# Eufemizzazione



- Le norme, inizialmente rivolte contro “gli asiatici”, vennero poi riformulate o applicate in modo che impedissero comunque l’arrivo di immigrati cinesi, o giapponesi, o indiani, ma che **apparissero come provvedimenti “neutri” dal punto di vista razziale**
- **La natura razzista delle norme e delle procedure subì un processo di “eufemizzazione”**

# Il test di alfabetizzazione

- Uno degli esempi di questa “eufemizzazione delle norme razziali” furono le norme che imponevano agli immigrati di superare un test di alfabetizzazione (chi non lo superava veniva respinto alla frontiera)
- In apparenza “neutri”, questi provvedimenti servivano in realtà per escludere i migranti asiatici (in particolare i cinesi)

Cfr:

- Jeremy Martens, *A Transnational History of Immigration Restriction: Natal and New South Wales, 1896–97*, in «The Journal of Imperial and Commonwealth History», vol. 34, n. 3, Settembre 2006, pagg. 323–344

- Jeremy Martens, *Pioneering the dictation test? The creation and administration of Western Australia's Immigration Restriction Act, 1897-1901*, in «Studies in Western Australian History», n. 28, anno 2013, pagg. 47-67


# La burocrazia del disprezzo



- Ma gran parte delle politiche di respingimento e di esclusione fu affidato alle burocrazie: alle guardie di frontiera, agli ispettori dell'immigrazione, ai funzionari incaricati di applicare le leggi
- Questi apparati amministrativi interpretarono le norme in senso sempre più restrittivo e arbitrarie, diventando di fatto delle “burocrazie sadiche” o “burocrazie del disprezzo”



# Da leggere



- Lucy Elizabeth Salyer, *Law Harsh as Tigers. Chinese Immigrants and the Shaping of Modern Immigration Law*, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1995

# Lawmakers

- «La discrezionalità esercitata [dalle burocrazie] **trasformava i funzionari dell'immigrazione da “esecutori della legge” (“*law-enforcers*”) in “legislatori autonominati” (“*self-constituted lawmaker[s]*”)**, secondo la definizione dell'avvocato Max Kohler»

# Un esempio



- Come abbiamo visto, negli Stati Uniti le norme imponevano di escludere gli immigrati **“likely to become a public charge”**, cioè troppo poveri
- Vi era però un'altra norma che **vietava l'ingresso agli stranieri che avevano già stipulato un contratto di lavoro prima di partire** (la norma era stata pensata per evitare l'afflusso di *coolies*)

# Circoli viziosi

- I migranti che andavano negli Stati Uniti «si trovarono di fronte a un “vicolo cieco”. Il funzionario chiedeva informazioni sul loro status economico; **se il richiedente aveva un datore di lavoro americano disposto ad assumerlo, si poteva impedire l'ingresso in base alle norme contro i lavoratori a contratto; se la risposta era che non c'era nessun lavoro particolare all'orizzonte, si usava la “clausola LPC” per negare [l'ingresso]»**

# L'avallo dei tribunali



- In molti Paesi occidentali, i giudici conferirono alle burocrazie un potere discrezionale così illimitato da sconfinare nell'arbitrio
- Le sentenze delle più alte Corti stabilirono che le decisioni dei funzionari dell'immigrazione non erano impugnabili in tribunale

# Francia, 1853

- L'espulsione «**è un provvedimento di polizia a tutela dell'ordine pubblico**, che è adottato dal Ministro in base ai poteri a lui conferiti, e che non può dunque essere oggetto di contenzioso al Consiglio di Stato»

*Conseil d'État, Arrêt de Solms, 8 Dicembre 1853, in Victor-Alexis-Désiré Dalloz, Armand Dalloz, Édouard Dalloz (a cura di), Jurisprudence generale. Recueil periodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public, année 1854, Bureau de la Jurisprudence Générale, Parigi 1854, «Troisième Partie - 1854», pag. 85. Traduzione mia*

# Francia, 1867

- «Ai sensi dell'art. 7 della legge del 3 Dicembre 1849 il Ministro dell'Interno può, **con provvedimento di polizia**, ordinare a qualsiasi straniero che entri o risieda in Francia di lasciare immediatamente il territorio francese; che, ordinando al ricorrente, straniero residente in Francia, di lasciare il territorio nazionale, il Ministro ha esercitato il suo diritto ai sensi delle citate disposizioni della legge del 3 Dicembre 1849; che, di conseguenza, **il ricorrente non è legittimato a proporre un ricorso al Consiglio di Stato** contro la suddetta decisione...»

## Stati Uniti, 1889 (1)

- «Preservare la propria indipendenza e **garantire la sicurezza contro le aggressioni e le invasioni straniere** è il più alto dovere di ogni nazione (...). **Non importa in quale forma si presentino tali aggressioni e sconfinamenti**, se da parte di una nazione straniera che agisce in base al suo carattere di nazione, **o da parte di vaste orde del suo popolo che si accalcano su di noi**»



## Stati Uniti, 1889 (2)

- «Il governo, titolare del potere di garantire protezione e sicurezza, ha l'autorità di decidere quando tale potere deve essere esercitato; e **le sue decisioni (...) sono necessariamente inappellabili**»

U.S. Supreme Court, *Chae Chan Ping v. United States (The Chinese Exclusion Case)*, 130 U.S. 581 (1889), in John Chandler Bancroft Davis (a cura di), *United States Reports. Cases Adjudged in the Supreme Court at October term, 1888*, vol. 130, The Banks Law Publishing, New York 1903, pagg. 581-611, citazione a pag. 606. Traduzione mia

# Canada, 1906

- «**Una delle prerogative proprie del potere supremo di ogni Stato è il diritto di rifiutare l'ingresso di uno straniero** (...) e di espellere, a propria discrezione, anche uno straniero amico, soprattutto se le autorità ritengono che la presenza di tale straniero costituisca una minaccia alla pace, all'ordine pubblico, al governo o agli interessi sociali o materiali del Paese»

Judicial Committee of the Privy Committee in the case of *The Attorney-General for Canada v. Cain and Gilhula*, 1906, citato in Daniel Wilsher, *Immigration detention. Law, History, Politics*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2012, pag. 38. Traduzione mia

# Australia, 1906

- «Nel potere di emanare leggi in materia di immigrazione rientra la facoltà di stabilire le condizioni alle quali gli stranieri possono essere ammessi, possono rimanere sul territorio o possono essere espulsi. Non c'è dubbio, dunque, che il Parlamento (...) abbia l'autorità di emanare tutte le leggi che ritiene opportune in queste materie; **non spetta al potere giudiziario sindacare le sue decisioni**, né valutare la proporzionalità tra i fini perseguiti e i mezzi adottati»

*High Court of Australia, Robtelmes v Brenan, 1906, in High Court of Australia, The Commonwealth law reports. Cases determined in the High Court of Australia, vol. 4, Sydney Law Book Co. Ltd., Sydney 1906, pagg. 395-422, citazione a pag. 404. Traduzione mia*

Per concludere

# La prima fase, 1880-1914

- In molti paesi anglofoni – in particolare negli Stati Uniti, in Canada e nelle colonie australi come il Sud Africa, la nuova Zelanda o l’Australia – **vennero emanate norme che escludevano i cinesi o gli asiatici, o che prevedevano un test di alfabetizzazione** come condizione per autorizzare gli ingressi
- Sempre nei paesi anglofoni, entrarono in vigore norme che prevedevano rigidi controlli alle frontiere, finalizzati a impedire l’ingresso di immigrati **“likely to become a public charge” (LPC Clause)**

# Le norme (1)

- 1881, Nuova Zelanda, *Chinese Immigrants Act* (autorizzava l'ingresso di un cinese ogni 10 tonnellate della nave)
- 1882: Stati Uniti, *Chinese Exclusion Act* (esclusione dei cinesi)
- 1882: Stati Uniti, *Immigration Act* (clausola LPC)
- 1885: Canada, *Chinese Immigration Act* (imponere una tassa di ingresso ai soli immigrati cinesi)
- 1886: Western Australia, *Act to regulate and restrict Chinese Immigration* (autorizzava l'ingresso di un immigrato cinese ogni 50 tonnellate della nave)
- 1897: Western Australia, *Immigration Restriction Act* (test di alfabetizzazione)

## Le norme (2)

- 1897: Colonia del Natal, *Immigration Restriction Act* (test di alfabetizzazione + clausola LPC)
- 1899: Nuova Zelanda, *Immigration Restriction Act* (test di alfabetizzazione)
- 1901: Federazione Australiana, *Immigration Restriction Act* (test di alfabetizzazione + clausola LPC). Comincia la cosiddetta “White Australia Policy”
- 1904: Colonia del Capo, Sudafrica, *Chinese Exclusion Act* (vietava l’immigrazione di cinesi)
- 1905: Gran Bretagna, *Aliens Act* (clausola LPC)
- 1917: Stati Uniti, *Immigration Act* (test di alfabetizzazione)

Fonte: I-yao Shen, *History of Chinese Immigration and Exclusion Worldwide. Legal Acts and Discriminatory Practices*, Long River Press, San Francisco 2011, cronologia pagg. 119-130

## La seconda fase, 1914-1918

- Le norme restrittive arrivarono anche nell'Europa continentale. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i paesi europei **introdussero il passaporto come condizione per l'ingresso nei loro territori, e imposero a tutti gli stranieri di registrarsi alle autorità di polizia**



# Le norme

- 1914, Francia, decreto 2 Agosto: Obbligo di richiedere il permesso di soggiorno all'autorità di polizia
- 1914, Germania, Regolamento 31 Luglio: obbligo di passaporto
- Italia, 1915 Regio Decreto 2 Maggio: obbligo di passaporto, visto e permesso di soggiorno
- Regno Unito, 1914, Aliens Restriction Act 1914: obbligo di registrazione degli stranieri
- Svizzera, 1917, Ordinanza del 21 Novembre: obbligo di visto

**Cfr.: Sergio Bontempelli, *Un rifugio precario. Breve storia del diritto di asilo in Europa*, Helicon, Arezzo 2018, pagg. 130-131 (note 63 e 63)**

# La terza fase, anni Venti

- In Europa, le norme diventarono più stringenti: per entrare in un Paese, **lo straniero doveva disporre di idonei mezzi di sussistenza** (una versione continentale della clausola LPC) e di un lavoro
- Nel 1924 gli Stati Uniti **imposero il passaporto e il visto consolare** come condizione per l'ingresso nel territorio; gli Stati europei si adeguarono e predisposero un modello uniforme di passaporto, valido anche per gli Stati Uniti

# Le norme

- 1917, Francia, decreto 2 Aprile: per poter soggiornare sul territorio, lo straniero deve munirsi di una “carta di identità”; la carta di identità è rilasciata solo a chi ha un contratto di lavoro
- 1920, Regno Unito, Alien Order: è consentito l’ingresso solo allo straniero che “*is in a position to support himself and his dependents*”
- 1921, Svizzera, Ordinanza sul controllo degli stranieri: prima di autorizzare l’ingresso di uno straniero, l’Ufficio del Lavoro deve valutare la capacità di assorbimento del mercato del lavoro

**Cfr.: Sergio Bontempelli, *Un rifugio precario. Breve storia del diritto di asilo in Europa*, Helicon, Arezzo 2018, pagg. 130-131 (note 63 e 63)**

# Anni Trenta

- Negli anni Trenta, sia nei paesi dell'Europa continentale che nei paesi anglofoni, le norme sull'immigrazione avevano ormai assunto una fisionomia sostanzialmente analoga a quella di oggi: passaporti, visti di ingresso, controlli di frontiera, permessi di soggiorno, respingimenti, espulsioni

# Grazie a tutti/e



**sergiobontempelli@gmail.com**  
**<http://www.sergiobontempelli.net>**  
**tel. +39-345-9190858**

## **NOTA BENE:**

Le immagini utilizzate in questa presentazione sono state trovate su internet e quindi si presuppongono di pubblico dominio. Se qualcuno ha qualcosa da rivendicare mi contatti e le immagini saranno immediatamente rimosse



**Quest'opera è distribuita con  
Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.**